

Riunione del 7 dicembre 2011

CORTE FEDERALE C.U. n. 3 del 16 dicembre 2011

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

AVV. RENATO TOBIA	Presidente
AVV. FRANCO FABRIANI	Vice Presidente
AVV. ACHILLE REALI	Componente - Relatore

Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

D E C I S I O N E

in relazione al ricorso di legittimità proposto dalla Asystel Volley S.p.A., in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Delegato *pro tempore* Sig. Massimo De Stefano, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Della Rosa, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cantù (CO), Via Volta n.18, giusto mandato in calce al ricorso alla CAF, ex artt. 87 e segg. del Regolamento Giurisdizionale, in data 18.10.2011,

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.2 in data 7 novembre 2011.

Svolgimento del procedimento

Con decisione resa con Comunicato Ufficiale n.1 del 13.10.2011, il Giudice Unico Federale ha deliberato di omologare la gara Asystel Volley Novara – Liu Jo Volley Modena con il risultato di 0-3, con parziali 00-25, 00-25, 00-25; nonché di penalizzare la stessa Asystel Volley Novara di tre punti in classifica e di infliggerle la multa di € 8.000,00, in ragione di quanto previsto dagli artt. 13 e 23, comma 6, del Regolamento Gare, nonché la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionali 2011/2012, avendo violato quanto espressamente stabilito dalla regola di gioco n.7.3.1, secondo la quale i partecipanti alle gare non possono essere inferiori a sei, e per non aver preannunciato l'impossibilità di presentare in campo la squadra al completo.

Avverso tale provvedimento la Asystel Volley Novara S.p.A. presentava appello alla Commissione di Appello Federale, la quale, con decisione resa sul Comunicato Ufficiale n.2 in data 7 novembre 2011, rigettava l'appello confermando la pronuncia di prime cure.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso di legittimità, in data 17.11.2011, la Asystel Volley Novara S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo:

“Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Giurisdizionale: Ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art. 13 del Regolamento Gare – in quanto le atlete Sanja Malagursky matricola Fipav 2862256, Stefana Veljkovic matricola Fipav n. 2775926 e Maria Nomikuo matricola Fipav 2862257, che fino a tre giorni prima della gara del 9.10.2011 comparivano nell'elenco degli atleti tesserati per la società Asystel Novara S.p.A. Codice 010040133 per la stagione sportiva 2011/2012 (modulo ATL2/F) e che in seguito sono state cancellate dalla suddetta lista senza alcuna formale comunicazione dall'Ufficio Tesseramento, non hanno potuto partecipare al suddetto incontro benché presenti – annullare la decisione della C.A.F. di cui al Comunicato Ufficiale n.2 affisso il 7.11.2011 in considerazione del fatto che la squadra dell'Asystel Novara S.p.A. è stata dichiarata incompleta ai sensi della regola di gioco n.6.4.3 ma non può essere considerata né assente né rinunciataria.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a, del Regolamento Giurisdizionale: Fornire una interpretazione autentica delle norme relative all'utilizzo delle atlete straniere under 22/F contenute nella Guida Pratica 2011/12 nella versione vigente sino alla data del 14.10.2011 che si allegano sub C) (in seguito inopinatamente modificate), con particolare riferimento al chiarimento di quali anni di nascita debbano ritenersi compresi nel triennio over 19/under 22 per il quale è prevista una limitazione nel tesseramento, nonché al chiarimento della seguente norma: “Le squadre di A1 che a partire dalla stagione 2011/2012 si impegnano, prima dell'inizio del campionato, a schierare in tutte le gare del Campionato (Coppa Italia e Supercoppa comprese) almeno 4 italiane sempre in campo su 7 (sestetto+libero), non dovranno rispettare alcun vincolo relativamente all'utilizzo di atlete straniere Under 22”.

In ogni caso: Disporre la restituzione della tassa versata per la proposizione del presente ricorso.”

Successivamente, la società ricorrente depositava memoria, in data 2.12.2011, ex art. 95, comma 2, del Regolamento Giurisdizionale, nella quale, nel ribadire la richiesta formulata ai sensi dell'art. 2,

comma 3 lettera a), del predetto Regolamento, chiede alla Corte Federale che “indichi la corretta interpretazione della norma della Guida Pratica relativa alla possibilità di libero utilizzo di atlete straniere under 22/over 19 in caso di impegno a schierare quattro giocatrici italiane (norma poi inopinatamente soppressa in data 3.10.2011 ma vigente alla data della richiesta di tesseramento formulata dall’Asystel all’Ufficio Federale) precisando:

1) se l’atleta Maria Nomikou, pur essendo nata nell’anno 1993, deve essere considerata over 19 e conseguentemente sottoposta alla disciplina limitativa relativa all’utilizzo delle atlete straniere over 19/under 22 nonostante:

a) la lettera d’indizione del campionato under 18 femminile 2011/2012 pone come limite di età l’anno di nascita 1994 stabilendo così che le atlete nate nel 94 debbano considerarsi under 18

b) la lettera d’indizione del campionato under 19 junior league maschile 2011/2012 pone come limite di età l’anno di nascita 1993 stabilendo così che gli atleti nati nel 93 debbano considerarsi under 19

c) la Guida Pratica 2011/2012 stabilendo le norme relative all’utilizzo del secondo libero, indica sempre come facenti parte delle fasce d’età under 19, gli atleti nati nell’anno 1993 e seguenti.

2) Se l’Asystel Volley S.p.A. sia ancora tenuta a rispettare l’impegno a giocare con quattro giocatrici italiane, previsto dalla norma soppressa.

In ogni caso, attese le incertezze di diritto che caratterizzano le vicende che ci occupano e che hanno determinato la mancata presentazione della squadra al completo in occasione della gara del 9.10.2011, l’Asystel Volley S.p.A. confida nell’integrale accoglimento del ricorso formulato avverso la decisione della C.A.F. motivata con riferimento a norme modificate senza alcuna preventiva informazione da parte degli Organi Federali”.

All’udienza di discussione, fissata in data 7 dicembre 2011, è stato udito il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché per la società ricorrente l’Amministratore Delegato *pro tempore* Sig. Massimo De Stefano, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ribadendo le conclusioni formulate nel ricorso medesimo e nella successiva memoria depositata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Nel primo motivo di ricorso, la Asystel Volley Novara lamenta l'applicazione nel caso di specie degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare previsti per l'ipotesi di squadra incompleta ai sensi delle regole di gioco nn. 6.4.3 e 7.3.1, evidenziando che il presupposto del regime sanzionatorio di cui ai sopra citati articoli del Regolamento Gare è costituito dall'assenza, totale o parziale della squadra.

In particolare, la società ricorrente espone che in occasione della gara del 9.10.2011, con il Liu Jo Volley Modena, erano presenti otto giocatrici della Asystel Volley Novara (Barcellini, Bechis, Folie, Horvath, Sansonna, Malagurski, Veljkovic e Nomikou), ma di loro solo cinque comparivano sul modello CAMP 3, e, quindi, risultavano formalmente tesserate, mentre le tre giocatrici straniere Malagurski, Veljkovic e Nomikou, non erano più presenti nel sopra citato elenco elettronico. La ricorrente prosegue precisando che “Le atlete Malagurski, Veljkovic e Nomikou avrebbero potuto partecipare alla gara previa iscrizione manuale nel modello CAMP 3, ma (. . .) attese le incertezze relative al loro tesseramento, si era preferito evitare il rischio delle sanzioni previste dall'art. 22, comma 4, del Regolamento Gare” ed eccependo che la regola di gioco n. 6.4.3 “non richiama in alcun modo l'art. 13 del Regolamento Gare e le sanzioni ivi previste”.

Come peraltro correttamente riportato dalla Asystel Volley Novara nel proprio ricorso, la regola di gioco n. 6.4.3 prevede che “una squadra dichiarata incompleta per il set o per la gara (7.3.1), perde il set o la gara. Si attribuiscono alla squadra avversaria i punti ed i set mancanti per vincere il set o la gara. La squadra incompleta conserva i punti ed i set acquisiti.”

Prima di verificare il testo dell'art. 13 del Regolamento Gare, che indica le sanzioni da applicare nel caso in cui una squadra rinuncia a una gara, è necessario considerare che l'art. 23 dello stesso Regolamento, destinato a disciplinare l'ipotesi di “Assenza squadre in campo”, stabilisce nel comma 6 che “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori”.

La predetta disposizione, pertanto, parifica espressamente l'ipotesi della squadra incompleta, che si presenta in campo con meno di sei giocatori, a quella assente, cioè con non si è presentata all'incontro, determinando così l'applicazione del medesimo regime sanzionatorio, previsto dall'art. 13 del Regolamento Gare, alle due predette fattispecie, nelle quali, quindi, la squadra "incompleta" o "assente" è ugualmente considerata come "rinunciataria", ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 23 del medesimo Regolamento. Nel comma 1 del citato art. 23 è infatti stabilito che "La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento".

A tal riguardo, si rappresenta che il predetto articolo 13 dispone che "l'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati".

Nel caso di specie, è incontestato che alla partita del 9.10.2011 l'Asystel Volley Novara si è presentato in campo formalmente con solo cinque atlete, violando la regola di gioco n. 7.3.1, per la quale "In gioco ci devono essere sempre sei giocatori per squadra".

In ragione di quanto in precedenza evidenziato, appare pertanto legittimo che l'Asystel Volley Novara, in quanto squadra presentatasi incompleta in occasione della partita *de quo*, sia stata considerata al pari di una squadra "assente" e, quindi, "rinunciataria", con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del Regolamento Gare.

Occorre inoltre considerare che nel caso di specie la società ricorrente, poiché aveva presentato una squadra incompleta, si trovava a dovere sottostare alla medesima disciplina stabilita per la fattispecie di squadra "assente", di cui all'art. 23 del Regolamento Gare, nel quale è prevista anche l'ipotesi di assenza "determinata da evento non colpevole".

Nel comma 1 del citato art. 23 è infatti stabilito che "Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà prorarre il tempo di attesa secondo la necessità e comunque non oltre due ore", e il successivo comma 2 precisa che "Nel caso che l'assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente dovrà chiedere il riconoscimento di tale evento all'organo omologante entro le ventiquattro

ore dall'orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta potrà essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per l'effettuazione della gara con l'ulteriore possibilità di completare successivamente la documentazione probatoria". Il comma 4 dello stesso articolo 23, dispone che "In sede di omologa il Giudice Unico non riscontrando la colpa disporrà per il recupero della gara".

Appare pertanto evidente che l' Asystel Volley Novara, che afferma di non avere potuto presentare in campo almeno sei giocatrici a causa di un evento non imputabile alla sua responsabilità, cioè l'improvvisa scomparsa di tre sue giocatrici dall'elenco elettronico (CAMP 3), avrebbe dovuto tempestivamente avviare la procedura di cui al comma 3 dell'art. 23 del Regolamento Gare, affinché potesse essere effettivamente verificata l'assenza di colpa della società ricorrente nel non avere potuto presentare una squadra di almeno sei giocatrici in occasione della gara in questione e, quindi, fosse disposto il recupero della stessa.

L' Asystel Volley Novara non ha invece dato corso alla predetta procedura, che avrebbe potuto appurare la eventuale non colpevolezza della stessa società nel caso di specie, come peraltro correttamente richiamata sia nella decisione del Giudice Unico Federale, che in quella della Corte di Appello Federale.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, questa Corte rileva che in ragione di quanto disposto dall'art. 76, comma 1, del Regolamento Giurisdizionale, la richiesta alla Corte Federale di interpretare norme statutarie e regolamentari, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), può essere presentata esclusivamente dal Consiglio Federale, e, pertanto, lo dichiara inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Federale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2011

F.to Il componente estensore

Avv. Achille Reali

F.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia